

ACCORDO SINDACALE CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Il giorno 22 luglio 2015 alle ore 12.00 presso la sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in via Vittorio Veneto 56, si sono incontrati per

- Per Italia Lavoro S.p.A.
 - Paolo Reboani
 - Mauro Tringali
 - Danilo Mattoccia

- Per le Organizzazioni Sindacali.
 - FIRST CISL
 - Dina Signoriello
 - Luigino Giliberto
 - UILCA UIL
 - Stefania Saba
 - FISAC CGIL
 - Riccardo Tranquilli
 - Maurizio Mancuso
 - Davide Scialotti

PREMESSO CHE

- ✓ il lavoro a tempo determinato è regolamentato dal D. Lgs. 81/2015;
- ✓ l'art. 19, comma 2, del D. Lgs. 81/2015 afferma che la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, non può superare i 36 mesi e fa salve le diverse disposizioni che in merito possono essere fissate nell'ambito di contratti collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- ✓ l'art. 23, comma 1, del D. Lgs. 81/2015 stabilisce che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato;
- ✓ i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, possono realizzare specifiche intese, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti ed all'avvio di nuove attività;

- ✓ le intese di cui al punto precedente possono riguardare i contratti a termine;
- ✓ il presente accordo è finalizzato alla maggiore occupazione nonché alla necessità di evitare una crisi occupazionale e di disporre delle professionalità necessarie per le attività previste dalla programmazione comunitaria e nazionale 2014-2020;
- ✓ visto il verbale dell'incontro tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, del 10 luglio 2015 e gli indirizzi in questo formulati;

CONSIDERATO CHE

- Italia Lavoro si è già avvalsa ed intende avvalersi dell'istituto contrattuale del lavoro a tempo determinato per la realizzazione delle attività di sua competenza in quanto :
 - la stessa opera come ente strumentale del MLPS per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale;
 - la legge 31 marzo 2005 n. 43 stabilisce che il MLPS si avvale della stessa, previa stipula di apposita convenzione, nell'esercizio delle sue funzioni in materia di politiche attive del lavoro, dell'occupazione, della tutela dei lavoratori e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali;
 - l'azienda in coerenza con quanto sopra, realizza azioni di sistema e progetti affidati dal MLPS nell'ambito delle politiche, dei beneficiari e degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico fissati nelle programmazioni della Unione Europea utilizzando le risorse economiche a ciò destinate;
 - gli orizzonti temporali di riferimento per la operatività della azienda, sulla base di quanto sopra, sono i cicli sessennali dei Programmi Operativi Nazionali (PON) che, in considerazione dei meccanismi di rendicontazione, possono subire degli slittamenti temporali

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. La durata massima di ciascun contratto a tempo determinato, comprensivo di proroghe, non può essere superiore a 36 mesi;
2. fermo restando quanto stabilito al punto 1, la durata massima complessiva di una pluralità di rapporti a termine in mansioni equivalenti, anche con riferimento a contratti pregressi e a contratti di somministrazione, superando il vincolo di durata legato al singolo ciclo di programmazione di cui all'accordo del 18 settembre 2012, potrà essere pari a 72 mesi;
3. in relazione alla successione dei contratti, l'Azienda avrà la possibilità di riassumere a termine un lavoratore non prima di 10 giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi e non prima di 20 giorni dalla scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi;
4. la percentuale di personale assunto con contratto a tempo determinato potrà esser pari al 60% dei dipendenti a tempo indeterminato calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 81/2015;

5. la disciplina sul diritto di precedenza previsto dall'articolo 24 del D.Lgs. 81/2015 non è applicabile alle assunzioni a tempo determinato effettuate presso Italia lavoro SpA in ragione dell'articolo 18 del D.L. 112/2008 convertito in L.133/2008;
6. per effetto di quanto al punto 2, le Parti convengono che non troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21 e articolo 22, comma 2, del D. Lgs. 81/2015 con riferimento alla conversione del rapporto a tempo indeterminato;
7. in relazione all'utilizzo del contratto a tempo determinato le Parti succitate si incontreranno ciclicamente per esaminarne l'andamento e comunque entro il 30 settembre 2016 per verificarne le ulteriori possibilità di utilizzo;
8. per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al D.Lgs. 81/2015;
9. il presente accordo che annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente accordo tra le Parti in materia, ha validità e decorrenza immediata.

Letto, confermato e sottoscritto

• Per Italia Lavoro S.p.A.

- Paolo Reboani
- Mauro Tringali
- Danilo Mattocchia

• Per le Organizzazioni Sindacali.

○ FIRST CISL

- Dina Signoriello
- Luigino Giliberto

○ UILCA UIL

- Stefania Saba

○ FISAC CGIL

- Riccardo Tranquilli
- Maurizio Mancuso
- Davide Scialotti